



Ministero della cultura

**SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA**

Roma (vedi intestazione digitale)

Class DG ABAP [34.43.01/20.61.22/2019]
SS PNRR [34.43.01/10.241.1/2021]

Allegati: 1

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale
[ID_VIP: 6275]
va@pec.mite.gov.it

Oggetto: **[ID_VIP: 6275] CANCELLARA (PZ), VAGLIO BASILICATA (PZ):** Progetto di un impianto per la produzione di energia da fonte eolica e relative opere connesse formato da 6 aereogeneratori di potenza pari a 37,2 MW, denominato "Parco eolico Vento del Carpine" - localizzato nei comuni di Cancellara e Vaglio Basilicata (PZ).
Proponente: FRI-EL S.p.A.
Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006.
Conferma parere tecnico istruttorio della SS PNRR (prot. n. 23917 del 23/06/2022).

c. p. c

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
compniec@pec.mite.gov.it

Al Ufficio di Gabinetto
del Ministro della Cultura
udcm@pec.cultura.gov.it

Al Segretariato Regionale del MiC
della Basilicata
sr-bas@pec.cultura.gov.it

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
della Basilicata
sabap-bas@pec.cultura.gov.it

Al Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico
della DG ABAP

Al Servizio III - Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico
della DG ABAP



Alla Regione Basilicata
Direzione Generale dell'Ambiente del Territorio e dell'Energia
dg.ambiente.energia@cert.regione.basilicata.it
-Ufficio compatibilità ambientale
ufficio.compatibilita.ambientale@cert.regione.basilicata.it

VISTO il decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.332 del 19 dicembre 1974, convertito nella legge 29 gennaio 1975, n. 5, relativo alla “*Istituzione del Ministero per i beni culturali e per l’ambiente*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998, col quale viene istituito il nuovo *Ministero per i Beni e le Attività Culturali*;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*”, pubblicato nel supplemento ordinario n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*”;

VISTO il decreto ministeriale 10 settembre 2010, recante le “*Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*”;

VISTO l’art. 1, commi 2 e 3, della legge 24 giugno 2013, n. 71, che disciplina il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di “*Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*”;

VISTO il decreto interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dall’allora Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l’allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante “*Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale*”;

VISTO quanto già disciplinato con il DM del MiBACT 23 gennaio 2016, n. 44, recante “*Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell’articolo 1, comma 327, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208*”, registrato alla Corte dei Conti il 29/02/2016 al n. 583 (pubblicato in G.U.R.I. n. 59 dell’11/02/2016);

VISTO l’articolo 1, comma 5, del decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità*” (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-2018), convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, ai sensi del quale la



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

denominazione “Ministero per i beni e le attività culturali” ha sostituito, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione “Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”, così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 254 del 17 luglio 2018, prot. n. 22532;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019, n. 76, pubblicato sulla G.U. 184 del 07/08/2019, entrato in vigore il 22/08/2019, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*”;

VISTO l’articolo 1, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “*Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” (pubblicato in G.U.- Serie Generale n.222 del 21-09-2019), ai sensi del quale la denominazione “Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo” sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione “Ministero per i beni e le attività culturali”, così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*” (pubblicato sulla G.U.R.I., Serie Generale, n. 16 del 21/01/2020; registrato alla Corte dei conti il 10/01/2020, Ufficio controllo atti MiUR, MiBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, Reg.ne Prev. N. 69), entrato in vigore il 05/02/2020 ed il quale ha abrogato il DPCM 19 giugno 2019, n. 76;

VISTO il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, n. 21, recante “*Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*” (registrato alla Corte dei Conti il 17/02/2020, Ufficio controllo atti MiUR, MiBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, Reg.ne Prev. N. 236), la cui vigenza è subordinata all’attuazione di quanto disciplinato dall’art. 49, *Norme transitorie e finali e abrogazioni*, del DPCM 2 dicembre 2019, n. 169;

VISTI gli articoli 2 e 6, comma 1, del decreto legge 1° marzo 2021, n. 22 recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*” (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021), convertito in legge, con modificazioni (L. n. 55/2021), ai sensi del quale il “*Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare*” e il “*Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*” sono rispettivamente ridenominati: “Ministero della Cultura” e “Ministero della Transizione ecologica”;



VISTO l'art. 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, secondo cui “1. Al fine di assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, presso il Ministero della Cultura è istituita la Soprintendenza speciale per il PNRR, ufficio di livello dirigenziale generale straordinario operativo fino al 31 dicembre 2026. 2. La Soprintendenza speciale svolge le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero...”;

CONSIDERATO, pertanto, che, in attuazione di tale disposizione, il D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123, ha modificato il regolamento di organizzazione del Ministero della Cultura di cui al D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, introducendo l'art. 26-ter, in base al quale (commi 1 e 2), «Fino al 31 dicembre 2026 opera presso il Ministero la Soprintendenza Speciale per il PNRR, ufficio di livello dirigenziale generale straordinario istituito ai sensi dell'art. 29 del decreto-legge 31 maggio del 2021, n. 77....»;

CONSIDERATO che, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) all'art. 25 del D. Lgs. n. 152 del 2006, con il nuovo comma 2-quinquies, “il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura comprende l'autorizzazione di cui all'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica”, dovendosi qui intendere esteso il riferimento al “competente direttore generale del Ministero della cultura” all'intervenuto competente Direttore Generale della Soprintendenza speciale per il PNRR, come indicato dall'art. 36, comma 2-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;

VISTO che il succitato Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 all'art. 25 comma 1 lettera b) 2) ha escluso dall'applicazione dell'art. 10-bis della L.241/1990 i procedimenti di cui all'art. 6 commi 6, 7 e 9 e all'art. 28 del D.Lgs 152/2006;

PRESO ATTO che, in data 31/07/2021, è stata istituita con decreto dell'allora MiTE la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, prevista dall'art. 8, comma 2-bis, del Decreto legge 77/2021 convertito con Legge 108/2021, cui compete lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti compresi nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonché dei progetti attuativi del Piano Nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) individuati nell'allegato I-bis al decreto legislativo 152/2006;

VISTO l'Atto di indirizzo del Ministro della Cultura, con il quale sono state individuate le priorità politiche da realizzarsi nell'anno 2022, con proiezione triennale 2022-2024, emanato con D.M. rep. n.26 del 21 gennaio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 2 febbraio 2022, n. 226;

VISTO, altresì, l'Atto di indirizzo del Ministro della Cultura, con il quale sono state individuate le priorità politiche da realizzarsi nell'anno 2023, con proiezione triennale 2023-2025, emanato con D.M. rep. n. 8 del 13 gennaio 2023;



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

VISTO l'art. 36, comma 2 *ter*, del Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, coordinato con la legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29/06/2022, recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", secondo cui "La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'art. 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della Cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti";

VISTO il Decreto Legge n. 50 del 17 maggio 2022 "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 luglio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 14/07/2022 con n. 1870, con il quale, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., è stato conferito al Dott. Luigi La Rocca l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio e della Soprintendenza Speciale per il PNRR;

VISTO il correlato contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 07 luglio 2022;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", per il quale articolo 4, comma 1, il Ministero della Transizione ecologica (MiTE) assume la denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE).

VISTO il Decreto-Legge 24 febbraio 2023, n. 13 recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune", pubblicato in G.U. Serie Generale n.47 del 24/02/2023, entrato in vigore il 25/02/2023;

VISTO il Decreto-Legge 10 agosto 2023, n. 105 recante "Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero della tossicodipendenza, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione", pubblicato in G.U. Serie Generale n. 186 del 10/08/2023;

CONSIDERATO che la **Società FRI-EL S.p.A.**, con nota prot. n. 11956 del 21/07/2021, ha presentato istanza per l'avvio del procedimento in epigrafe ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 152/2006;

CONSIDERATO che l'allora competente **Direzione Generale ABAP**, con nota prot. n. 23917 del 23/06/2022, ha espresso il proprio parere tecnico istruttorio conclusivo relativo al procedimento in epigrafe;



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

CONSIDERATO che la **Società FRI-EL S.p.A.**, con nota prot. n. 13798 del 13/03/2023, ha trasmesso documentazione integrativa volontaria, resasi necessaria a seguito della definizione delle opere relative all'ampliamento della stazione elettrica di smistamento a 150 kV denominata "Vaglio", in quanto il Gestore di rete Terna S.p.a. ha indicato alla stessa Società proponente uno stallo di connessione differente, comportando conseguentemente, un adeguamento progettuale. Inoltre, la Società, alla luce delle osservazioni emerse durante il sopralluogo svolto in data 12/01/2023 dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale sulle aree interessate dal progetto, ha ritenuto opportuno integrare la documentazione anche con una nota tecnica relativa alla parte ambientale con riferimento ad opere di mitigazione, compensazione e ad un'alternativa progettuale che è stata considerata in fase di scelta del layout definitivo proposto;

CONSIDERATO che il **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica**, con nota prot. n. 45700 del 27/03/2023, ha comunicato l'avvenuta pubblicazione della documentazione integrativa sulla piattaforma *web* del medesimo Ministero, nonché l'avvio di una nuova consultazione del pubblico in merito al procedimento in esame;

CONSIDERATO che la **Soprintendenza Speciale PNRR**, preso atto di quanto richiesto dal MASE nella nota del 27/03/2023, pur non condividendo la scelta del MASE di riavviare il procedimento in una fase così avanzata dell'iter procedurale e in contrasto anche coi principi che regolano l'azione amministrativa, con nota prot. n. 18954 del 29/08/2023, ha richiesto alla competente Soprintendenza ABAP di esprimere il proprio parere endoprocedimentale ed ai Servizi II e III della Direzione Generale ABAP di esprimere il proprio contributo istruttorio nel merito del progetto sottoposto a disamina, tenendo in considerazione tutta la documentazione integrativa trasmessa;

CONSIDERATO che il **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica**, con nota prot. n. 121816 del 25/07/2023, nel trasmettere il parere espresso dalla CTVA, ha richiesto alla Scrivente il proprio parere tecnico istruttorio ai fini della definizione del procedimento in oggetto;

CONSIDERATO che questa **Soprintendenza Speciale PNRR**, con nota prot. n. 22413 del 03/10/2023, ha invitato nuovamente le competenti SABAP e i Servizi II e III della DG ABAP ad esprimere le proprie valutazioni di competenza;

CONSIDERATO che la **Soprintendenza ABAP della Basilicata**, con nota prot. n. 13124 del 08/11/2023, ha trasmesso il proprio parere endoprocedimentale sul progetto in esame, **confermando le precedenti valutazioni**, espresse con nota prot. n. 14220 del 10/12/2021;


CONSIDERATO che il **Servizio II della DG ABAP**, con nota prot. n. 26806 del 15/11/2023, ha inviato il proprio contributo istruttorio;

VISTA ed ESAMINATA la documentazione integrativa volontaria presentata dalla Società, con nota prot. n. 13798 del 13/03/2023, che prevede *«un modesto spostamento della stazione elettrica d'utenza per un'ottimizzazione dell'utilizzo delle reti attraverso un accordo di condivisione con altri Produttori»*, con conseguente adeguamento del tracciato del cavidotto;





Stralcio cartografico – elaborato A_16_a_3_3



Stralcio cartografico – elaborato integrativo A_16_a_3_3



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
 Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
 PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
 PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

EVIDENZIATO che, l'ubicazione e l'altezza ($H_{tip} = 200m$) degli aerogeneratori, nonché la quasi totalità del tracciato del cavidotto, risultano invariati rispetto al precedente progetto (valutato dall'allora competente Direzione Generale ABAP, con nota prot. n. 23917 del 23/06/2022);

CONSIDERATO, pertanto, che, nonostante la variante progettuale proposta dal Proponente, **permangono, per quanto di competenza, tutte le criticità** rilevate dalla competente Soprintendenza ABAP della Basilicata (nota prot. n. 14220 del 10/12/2021 e confermate con nota prot. n. 13124 del 08/11/2023), dai Servizi II e III della DG ABAP, nonché dal parere tecnico istruttorio dell'allora competente Direzione Generale ABAP, con nota prot. n. 23917 del 23/06/2022;

RILEVATO che nel precedente parere di questo Ministero della Cultura, sono state analizzate tutte le interferenze (dirette e indirette) sulle aree e beni tutelati ai sensi del D. lgs. n. 42 del 2004 ricadenti nell'AVI, quest'ultima calcolata nel buffer distanziale di 10 km, sulla base di quanto disposto dal D.M. 10 settembre 2010 (50 volte h_{max} aerogeneratori);

Si ritiene opportuno, così come evidenziato anche dalla Soprintendenza ABAP della Basilicata nel proprio parere endoprocedimentale del 08/11/2023, **ribadire di seguito tutte le interferenze dirette** rilevate su tali beni;

con riferimento agli ASPETTI PAESAGGISTICI

1.1. Beni paesaggistici vincolati *ope legis*, ai sensi del Codice dei Beni Culturali, D.Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lettera c)

“I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna”:

- *Torrente Vigianello* (Regio Decreto 20/05/1900 n. 2943, in G.U. n.199 del 28/08/1900), **in prossimità degli aerogeneratori WTG C2, WTG C3 e WTG C4;**

1.2. Beni paesaggistici vincolati *ope legis*, ai sensi del Codice dei Beni Culturali, D.Lgs 42/04, art. 142, comma 1, lettera g)

“I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227”:

Si segnala la presenza di *Boschi di latifoglie mesofile e meso-termofile, Pinete oro-mediterranee e altri boschi di conifere montane e sub-montane, Formazioni igrofile, Querceti mesofili e meso-termofili, a ridosso dell'intero impianto.*

Si segnala, inoltre, la presenza di una Roverella, ovvero *Quercus pubescens Wild*, censito come albero monumentale, **a circa 600 m da WTG C1;**



1.3. **Beni paesaggistici vincolati *ope legis*, ai sensi del Codice dei Beni Culturali, D. Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lettera m)**

Relativamente alla rete dei Tratturi

- n. 166-PZ *Tratturo di Aia dei Piani* (D.M. del 22/12/1983), **percorso in parallelo** (per quanto desumibile dagli elaborati di progetto al di fuori dell'area di sedime sottoposta a disposizione di tutela) **per circa 700 m dal cavidotto di progetto;**
- n. 168-PZ *Tratturo intercomunale di Ginova* (D.M. del 22/12/1983), **percorso in parallelo** (per quanto desumibile dagli elaborati di progetto al di fuori dell'area di sedime sottoposta a disposizione di tutela) **per circa 800 m dal cavidotto di progetto;**
- n. 171-PZ *Tratturo Comunale da Vaglio a Cancellara* (D.M. 22/12/1983), **attraversato trasversalmente dal cavidotto;**
- n. 172-PZ *Tratturo Comunale rotabile da Vaglio a Cancellara* (D.M. 22/12/1983) **attraversato per circa 50 m dal cavidotto;**

Con riferimento agli ASPETTI ARCHEOLOGICI

CONSIDERATO che il Servizio II della DG ABAP, per gli aspetti di competenza, segnala quanto segue: «*l'impianto, così come presentato, presenta diverse interferenze con numerosi segmenti della rete tratturale, sottoposti alle garanzie di tutela con D.M. del 22.12.1983*», così come di seguito riportate:

Relativamente alla rete dei Tratturi

- n. 166-PZ *Tratturo di Aia dei Piani* (D.M. del 22/12/1983), **percorso in parallelo** (per quanto desumibile dagli elaborati di progetto al di fuori dell'area di sedime sottoposta a disposizione di tutela) **per circa 700 m dal cavidotto di progetto;**
- n. 168-PZ *Tratturo intercomunale di Ginova* (D.M. del 22/12/1983), **percorso in parallelo** (per quanto desumibile dagli elaborati di progetto al di fuori dell'area di sedime sottoposta a disposizione di tutela) **per circa 800 m dal cavidotto di progetto;**
- n. 171-PZ *Tratturo Comunale da Vaglio a Cancellara* (D.M. 22/12/1983), **attraversato trasversalmente dal cavidotto;**
- n. 172-PZ *Tratturo Comunale rotabile da Vaglio a Cancellara* (D.M. 22/12/1983) **attraversato per circa 50 m dal cavidotto;**

La competente Soprintendenza ABAP, nel proprio parere endoprocedimentale, ha precisato, a tale riguardo, che: «*Con D.M. 22/12/1983 i tratturi in questione sono stati dichiarati d'interesse culturale ai sensi degli artt. 10-13 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e, dunque, sottoposti a tutte le disposizioni di tutela previste per il patrimonio culturale (Capo II, sezione I del Capo III e sezione*



I del Capo IV del D.Lgs. 42/2004). La circostanza che ancora oggi tali tratturi rappresentino assi di percorrenza, rientranti nel sistema stradale del territorio, non costituisce in alcun modo una derubricazione del vincolo che, pertanto, è da considerarsi pienamente vigente». La proposta progettuale, sebbene preveda quasi esclusivamente affiancamenti al di fuori del sedime tratturale e attraversamenti trasversali, contempla una sovrapposizione longitudinale che andrebbe a compromettere l'integrità del suolo tratturale, risultando incompatibile con le esigenze di salvaguardia della stratigrafia archeologica, oggetto, come sopra richiamato, di specifica tutela.

Valutazione AREE IDONEE (effettuata ai sensi del D. Lgs. 199/2021, art. 20, co. 8, lettera c-quater, come da ultimo modificato D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, art. 47, co. 2.1)

CONSIDERATO E VALUTATO, a tal proposito, che il D.L. n. 13 del 24/02/2023, attualmente vigente e successivo all'emissione del parere tecnico istruttorio dell'allora competente Direzione Generale ABAP (prot. n. 23917 del 23/06/2022), ha introdotto le seguenti modifiche legislative:


- (art. 47, comma 1, lett. a, punto n. 2.1) decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, **articolo 20, comma 8, lettera c-quater**): al secondo periodo, le parole: «di **sette chilometri**» sono sostituite dalle seguenti: «di **tre chilometri**»;

EVIDENZIATO, a riguardo, che, pur tenendo conto, in sede dell'attuale nuova valutazione del progetto in esame, della modifica apportata dal D.L. 24 febbraio 2023 n. 13, art. 47, co. 2.1 al D. Lgs. 199/2021, art. 20, co. 8, lettera c-quater), si rileva come l'impianto **non ricada in area idonea per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili**, in quanto lo stesso rientra nella fascia di rispetto di 3 km dai beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte II del D.lgs. 42/2004. Si evidenziano nello specifico le seguenti interferenze:

- *Castello di Lagopesole* (D.M. 17/01/1983);
- *Convento Sant'Antonio* (D.M. 28/05/1984);
- *Ex Palazzo Baronale* (D.M. 04/10/1985);
- area archeologica di Serra del Carpine (D.M. 25/03/1972);
- area archeologica di *Rossano* (D.M. 19/05/1977);
- area archeologica di Serra e Braida (D.M. 22/08/1994);

Si segnala, inoltre, che nel precedente elenco **non sono riportate le indicazioni relative ai numerosissimi tratturi** (a seguito dell'analisi svolta da questa Soprintendenza Speciale per il PNRR, risultano essere circa **43 tratturi**), **il cui buffer di 3 km interferisce direttamente** con l'impianto in oggetto.





Stralcio cartografico – elaborazione della SS PNRR

VALUTAZIONE AREE NON IDONEE (effettuata ai sensi della L.R. n. 54 del 30/12/2015 come da ultimo modificata con L.R. 4 marzo 2016, n.5; L.R. 24 luglio 2017, n. 19; L.R. 11 settembre 2017, n. 21 e con L.R. 22 novembre 2018, n. 38)

CONSIDERATO che, ai sensi della L.R. 54/2015, **sono state riscontrate interferenze tra l'opera in esame e le aree non idonee individuate da tale legge;**

RILEVATO, pertanto, che le suddette interferenze determinerebbero **criticità non superabili anche con eventuali misure di mitigazione e impatti negativi sul patrimonio culturale e paesaggistico tutelato ai sensi della L.R. 54/2015, soprattutto se esaminati tenendo conto della loro «fruibilità e frequentazione, nonché dal loro valore simbolico/naturalistico»**, così come richiesto dalla **Sentenza n. 286 del 3 dicembre 2019 della Corte Costituzionale** in merito all'ampliamento delle aree non idonee di cui all'Allegato A di tale legge;

Vengono di seguito esplicitati gli impatti paesaggistici dell'opera sui beni tutelati;

Beni paesaggistici, art. 142, let. c) del D.Lgs. 42/2004 – Fiumi, torrenti e corsi d'acqua (buffer 500m)

- *Torrente Vigianello* (Regio Decreto 20/05/1900 n. 2943, in G.U. n.199 del 28/08/1900);

Beni paesaggistici, art. 142, let. m) del D.Lgs. 42/2004 – Tratturi (buffer 200m)



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it


- n. 166-PZ *Tratturo di Aia dei Piani* (D.M. 22/12/1983);
- n. 168-PZ *Tratturo Intercomunale di Ginova* (D.M. 22/12/1983);
- n. 169-PZ *Tratturo Intercomunale di Piano Monte* (D.M. 22/12/1983);
- n. 171-PZ *Tratturo Comunale da Vaglio a Cancellara* (D.M. 22/12/1983);
- n. 172-PZ *Tratturello Comunale rotabile da Vaglio a Cancellara* (D.M. 22/12/1983);
- n. 183-PZ *Tratturo di Cancellara* (D.M. 22/12/1983);
- n. 190-PZ *Tratturo della Neviera* (D.M. 22/12/1983);

Beni culturali, artt. 14 e 46 del D.Lgs. 42/2004 – Beni archeologici *ope legis* (buffer 1000m)

- area archeologica di Serra del Carpine (D.M. 25/03/1972);

Beni culturali, artt. 10,12 e 46 del D.Lgs. 42/2004 – Beni monumentali (buffer 3000m)

- *Convento Sant'Antonio* (D.M. 28/05/1984);
- *Ex Palazzo Baronale* (D.M. 04/10/1985);
- *Castello di Lagopesole* (D.M. 17/01/1983);



Stralcio cartografico – elaborazione della SS PNRR

IMPATTI CUMULATIVI

RIBADITO che l'impianto in esame **si inserisce in un contesto territoriale interessato da numerosi impianti FER** (eolici, fotovoltaici, ecc.) già realizzati, in corso di realizzazione, approvati ma non ancora realizzati, nonché quelli per i quali è ancora in corso l'istruttoria per l'acquisizione delle relative autorizzazioni nell'area vasta di indagine (*buffer* 10 km) dell'impianto in oggetto. In



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
 Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
 PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
 PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

particolare, impianti eolici di grande taglia (n. 182 aerogeneratori) che insistono su uno stesso contesto paesaggistico. Alla luce dell'elevato numero di impianti si evidenzia, inoltre, l'inevitabile rischio di produzione del cosiddetto "effetto selva";

PRECISATO, a tale riguardo, che, sebbene alcuni impianti siano in corso di autorizzazione e dunque non sia possibile, allo stato attuale, prevederne i tempi di definizione e il relativo esito, si ritiene fondamentale garantire che la valutazione di interventi ricadenti nel medesimo territorio sia effettuata preliminarmente, onde evitare, non solo ripercussioni negative sul paesaggio e sull'ambiente, ma anche complicazioni nelle fasi autorizzatorie delle opere ed inevitabili contenziosi tra le varie società proponenti;

CONSIDERATO che nella valutazione dell'impatto paesaggistico e ambientale **l'effetto cumulo deve essere preso in considerazione ai sensi della L.R. n. 54/2015** nella cui premessa si legge quanto segue: *«dovrà tener conto della situazione di base – impianti già realizzati – in cui il nuovo intervento dovrà inserirsi e dei potenziali effetti cumulativi del medesimo (anche in termini di co-visibilità) in rapporto ad altri progetti già autorizzati o presentati. La valutazione cui l'Amministrazione competente è chiamata non può esaurirsi nell'esame del progetto proposto quale fatto a sé stante, avulso dal contesto edilizio, ambientale e territoriale di fondo, né da proposte di progetti territoriali attigui».*

CONSIDERATO, in proposito, come la previsione di nuovi impianti in aree già interessate dalla diffusa presenza di altri impianti energetici contribuisca non solo al cosiddetto 'effetto selva', ma anche alla progressiva perdita di lacerti di paesaggio naturale, andando a gravare su un territorio che non deve essere sacrificato in nome di una ormai consolidata 'eolizzazione' e trasformazione in 'distretto energetico' dello stesso.

Giova, in proposito, ricordare quanto contenuto nella sentenza del Consiglio di Stato n. 05273/2013, ribadiva quanto recepito da costante giurisprudenza, ovvero «che la compromissione della bellezza naturale ad opera di preesistenti realizzazioni, anziché impedire, maggiormente richiede che nuove costruzioni non comportino ulteriore deturpazione dell'ambito protetto». Tale concetto è confermato anche dalla Sentenza TAR Molise n. 399/2013, in cui, tra l'altro, si sostiene: «...che l'esigenza di tutela del paesaggio non è determinata dal suo grado di inquinamento, quasi che in tutti i casi di degrado ambientale sarebbe preclusa ogni ulteriore protezione del paesaggio riconosciuto meritevole di tutela, in quanto l'imposizione del vincolo serve anche a prevenire l'aggravamento della situazione ed a perseguirne il possibile recupero (giurisprudenza consolidata, cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 11 giugno 2012, n. 3401; Consiglio di Stato, sez. VI, 27 aprile, n. 2377)».

Infine, secondo il TAR Campania, che, con sentenza n. 04878/2017 del 18/10/2017, si è espresso su un ricorso fatto da una società intenzionata a operare nel Comune di Lacedonia, «il territorio è una risorsa limitata e non riproducibile: sicché, se in tali zone è già stato realizzato un considerevole numero di impianti non può essere ritenuto irragionevole un divieto di ulteriori installazioni».

CONSIDERATO che **l'allora competente Direzione Generale ABAP**, con nota prot. n. 23917 del 23/06/2022, con riferimento al *«progetto di un impianto per la produzione di energia da fonte eolica*



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

e relative opere connesse formato da 6 aereogeneratori di potenza pari a 37,2 MW, denominato "Parco eolico Vento del Carpine" - localizzato nei comuni di Cancellara e Vaglio Basilicata (PZ)», ha espresso il proprio **parere tecnico istruttorio di compatibilità ambientale contrario** nell'ambito del presente procedimento;

CONSIDERATO che la **Società proponente**, anche a seguito del sopralluogo svoltosi in data 12/01/2023 e del confronto con i componenti della CTVA del MASE, con nota prot. n. 13798 del 13/03/2023, ha presentato documentazione integrativa volontaria, con la quale ha proposto una soluzione progettuale alternativa consistente nell'adeguamento del tracciato del cavidotto in prossimità della sottostazione;

CONSIDERATO che il **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica**, con nota prot. n. 45700 del 27/03/2023, ha comunicato l'avvenuta pubblicazione della documentazione integrativa sulla piattaforma *web* del medesimo Ministero, nonché l'avvio di una nuova consultazione del pubblico in merito al procedimento in esame;

CONSIDERATI il parere endoprocedimentale della **Soprintendenza ABAP della Basilicata**, nota prot. n. 13124 del 08/11/2023, e il contributo istruttorio del **Servizio II della DG ABAP**, nota prot. n. 26806 del 15/11/2023;

VISTA ed ESAMINATA la documentazione integrativa volontaria, presentata dalla Società con nota del 13/03/2023;

QUESTA SOPRINTENDENZA SPECIALE

conferma le valutazioni espresse con il proprio parere tecnico istruttorio, prot. n. 23917 del 23/06/2022 (ALL.1), con giudizio negativo di compatibilità ambientale, relative al «Progetto di un impianto per la produzione di energia da fonte eolica e relative opere connesse formato da 6 aereogeneratori di potenza pari a 37,2 MW, denominato "Parco eolico Vento del Carpine" - localizzato nei comuni di Cancellara e Vaglio Basilicata (PZ)», **così come integrato nella sua variante progettuale costituente nell'adeguamento del tracciato del cavidotto in prossimità della stazione di smistamento elettrica (SSE).**

Supporto Ales S.p.A.
arch. Ilaria Martella

Il funzionario del Servizio V della DG ABAP
arch. Serena Bisogno



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V DG ABAP
arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA

Rocco Rosario
Tramutola
MINISTERO DELLA
CULTURA
21.12.2023 10:39:00
GMT+01:00



IL SOPRINTENDENTE SPECIALE
PER IL PNRR
dott. Luigi LA ROCCA

Firmato digitalmente da

Luigi La Rocca



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723440
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

CN = La Rocca Luigi
O = Ministero della
Cultura
C = IT



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI
E PAESAGGIO
SERVIZIO V

Roma, vedi intestazione digitale

Al

Ministero della Transizione ecologica
Direzione Generale Valutazioni
Ambientali
Divisione V – Sistemi di valutazione
ambientale
[ID_VIP:6275]
va@pec.mite.gov.it

Prot. n. vedi intestazione digitale

Class 34.43.01/20.61.22/2019

Allegati: 11

oggetto: **[ID_VIP:6275] CANCELLARA E VAGLIO BASILICATA (PZ):** Progetto di un impianto per la produzione di energia da fonte eolica e relative opere connesse formato da 6 aereogeneratori di potenza pari a 37,2 MW, denominato "Parco eolico Vento del Carpine" – localizzato nei comuni di Cancellara e Vaglio Basilicata (PZ).

Proponente Fri-el S.p.a.

Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006.

Parere tecnico istruttorio della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP).

e.p.c.

Al Ministero della Transizione ecologica
Commissione Tecnica di verifica
dell'impatto ambientale - VIA e VAS
ctva@pec.minambiente.it

All'Ufficio di Gabinetto
dell'On. Ministro della Cultura
mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it

Al Segretariato Regionale del MiC
della Basilicata
mbac-sr-bas@mailcert.beniculturali.it

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti
e Paesaggio della Basilicata
mbac-sabap-bas@mailcert.beniculturali.it

Al Servizio II Scavi e tutela del patrimonio archeologico
mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it

Al Servizio III Tutela del patrimonio artistico, storico e architettonico
mbac-dg-abap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

Ministero della cultura

Alla Regione Basilicata
Dipartimento Ambiente e Energia
- Ufficio Compatibilità Ambientale
ufficio.compatibilita.ambientale@cert.regione.basilicata.it

-Ufficio Urbanistica e Pianificazione Territoriale
ufficio.urbanistica@cert.regione.basilicata.it

Alla Provincia di Potenza
protocollo@pec.provinciapotenza.it

Al Comune di Cancellara (PZ)
comune.cancellara@cert.ruparbasilicata.it

Al Comune di Vaglio Basilicata (PZ)
comune.vaglio@cert.ruparbasilicata.it

Al Comune di Tolve (PZ)
Sviluppo e diffusione energia da fonti rinnovabili
comunetolve@cert.ruparbasilicata.it

VISTO il decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.332 del 19 dicembre 1974, convertito nella legge 29 gennaio 1975, n. 5, relativo alla “Istituzione del Ministero per i beni culturali e per l’ambiente”;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998, col quale viene istituito il nuovo Ministero per i Beni e le Attività Culturali;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”, pubblicato nel supplemento ordinario n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”;

VISTO il decreto ministeriale 10 settembre 2010, recante le “Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;

VISTO l’art. 1, commi 2 e 3, della legge 24 giugno 2013, n. 71, che disciplina il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di “Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”;

VISTO l’articolo 1, comma 5, del decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità” (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-2018), convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, ai sensi del quale la denominazione “Ministero per i beni e le attività culturali” ha sostituito, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione “Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”, così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 254 del 17 luglio 2018, prot. n. 22532;



Ministero della cultura

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019, n. 76, pubblicato sulla G.U. 184 del 07/08/2019, entrato in vigore il 22/08/2019, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 2019, registrato alla Corte dei Conti, al numero 1-2971 del 30 agosto 2019, con il quale è stato conferito all’arch. Federica Galloni l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio ai sensi dell’articolo 19, comma 4, del Decreto legislativo, n. 165/2001 e successive modificazioni;

VISTO l’articolo 1, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “*Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” (pubblicato in G.U.- Serie Generale n.222 del 21-09-2019), ai sensi del quale la denominazione “Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo” sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione “Ministero per i beni e le attività culturali”, così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*” (pubblicato sulla G.U.R.I., Serie Generale, n. 16 del 21/01/2020; registrato alla Corte dei conti il 10/01/2020, Ufficio controllo atti MiUR, MiBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, Reg.ne Prev. N. 69), entrato in vigore il 05/02/2020 ed il quale ha abrogato il DPCM 19 giugno 2019, n. 76;

VISTO il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, n. 21, recante “*Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*” (registrato alla Corte dei Conti il 17/02/2020, Ufficio controllo atti MiUR, MiBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, Reg.ne Prev. N. 236), la cui vigenza è subordinata all’attuazione di quanto disciplinato dall’art. 49, *Norme transitorie e finali e abrogazioni*, del DPCM 2 dicembre 2019, n. 169;

VISTI gli articoli 2 e 6, comma 1, del decreto legge 1° marzo 2021, n. 22 recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*” (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021), convertito in legge, con modificazioni (L. n. 55/2021), ai sensi del quale il “*Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare*” e il “*Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*” sono rispettivamente ridenominati: “Ministero della Cultura” e “Ministero della Transizione ecologica”;

VISTO il Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31/05/2021, che all’art. 25 comma 1 lettera b) 2) ha escluso dall’applicazione dell’art. 10-bis della L.241/1990 i procedimenti di cui all’art. 6 commi 6, 7 e 9 e all’art. 28 del D.Lgs 152/2006;

VISTO l’Atto di indirizzo del Ministro della Cultura, con il quale sono state individuate le priorità



SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

Ministero della cultura

politiche da realizzarsi nell'anno 2022, con proiezione triennale 2022-2024, emanato con D.M. rep. n.26 del 21 gennaio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 2 febbraio 2022, n. 226;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 11956/2021 del 21/07/2021, acquisita agli atti di questa Direzione Generale con prot. n. 25926 del 28/07/2021, la **Fri-el S.p.a.**, ha presentato, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 152/2006, come modificato con D. lgs. 104/2017, **istanza di Valutazione di Impatto Ambientale** relativa al progetto indicato in oggetto.

CONSIDERATO che, l'allora Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo del Ministero della Transizione Ecologica con nota prot. n. 86909 del 06/08/2021, acquisita agli atti di questa Direzione Generale con prot. n. 27186 del 09/08/2021, ha provveduto a comunicare contemporaneamente **la procedibilità dell'istanza e, quindi, l'avvenuta pubblicazione** (ai sensi dell'art. 24, co. 1, del D. Lgs. 152/2006) nel proprio sito web della documentazione trasmessa con la suddetta istanza all'indirizzo: <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/7956/11688>;

VISTO, nello specifico, che la suddetta istanza, formulata dalla società **Fri-el S.p.a.**, sulla base di quanto stabilito dal nuovo assetto normativo introdotto dal D.lgs. n. 104/2017 che prevede l'attribuzione di competenza allo Stato in materia di VIA degli impianti eolici a terra superiori a 30 MW, si riferisce ad un progetto di un impianto per la produzione di energia da fonte eolica denominato **"Parco eolico Vento del Carpine"**, che interessa il territorio del comune di **Cancellara e Vaglio Basilicata, ricadente nella Provincia di Potenza, e prevede la realizzazione di 6 aerogeneratori, per una potenza complessiva di 37,2 MW, con diametro massimo al rotore di 158 m, per un'altezza complessiva di 200 m;**

PRESO ATTO che, il progetto rientra nella tipologia elencata nell'Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, al punto 2, lettera f, denominato "impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW";

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 16, comma 2, lett. m) del Regolamento di organizzazione di questa Amministrazione di cui al DPCM n. 169 del 2 dicembre 2019, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance", pubblicato nella G.U. ser. Gen. N. 16 del 21 gennaio 2020, è la scrivente Direzione Generale l'organo qualificato ad istruire i procedimenti di valutazione di impatto ambientale e ad esprimere il parere per le successive determinazioni del Ministro;

CONSIDERATO che questa Direzione Generale, con nota prot. n. 27269 del 10/08/2021, ha chiesto alla Soprintendenza competente e ad i Servizi II e III della medesima Direzione, di voler esprimere le proprie valutazioni nel merito e di formulare il parere endoprocedimentale di competenza;

CONSIDERATO che, nell'ambito del procedimento di VIA, sono pervenute le **seguenti osservazioni**, pubblicate sul sito web del Ministero della Transizione Ecologica:

- Osservazioni del Comune di Cancellara (prot. MATTM-2021-0106084 del 4/10/2021);
- Osservazioni del Sig. Mariano Ianniello - presentata oltre i termini indicati - (prot. MATTM-2021-0122031 del 9/11/2021);

CONSIDERATO che, dall'esame delle **osservazioni** sopra citate, per quanto attiene agli aspetti di competenza, si possono richiamare, in sintesi, le seguenti principali argomentazioni:



- Il *Comune di Cancellara* ha segnalato le seguenti interferenze degli aerogeneratori di progetto **con aree e beni vincolati ai sensi del D.Lgs n. 42 del 2004**; nello specifico si rappresenta che:
 - Tutto il parco ricade in un'area entro il buffer di 3km dal centro abitato; le WTG C6, WTG C1, WTG C5 distano meno 1,5 km dal centro storico del Paese;
 - Il parco è stato concepito in un'area posta frontalmente al *Castello Angioino* esistente, opera di grande valenza storico culturale per la comunità Cancellarese, il cui restauro è in corso di esecuzione nel rispetto del progetto approvato dalla Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici di Potenza con parere definitivo n. 3451 del 05.03.1992;
 - Due aerogeneratori, precisamente la torre WTG C3 e WTG C2, ricadono completamente nell'areale soggetto ai vincoli paesaggistici statuiti con D. Lgs. 42/2004, definito con Buffer di ampiezza pari a 150m rispetto al letto del torrente interessato;
 - Due aerogeneratori la WTG C5 e WTG C4 ricadono nel buffer dei tratturi vincolati ai sensi del D.Lgs 42/2004;
- Il Sig. *Mariano Ianniello*, nel ricordare le interferenze degli elementi di progetto con i beni vincolati ai sensi del D.Lgs n. 42 del 2004, già segnalate dal Comune di Cancellara, evidenzia non solo che il territorio coinvolto è già fortemente interessato dalla presenza di altri grandi impianti eolici da cui sarebbe inevitabile la creazione dell'"effetto selva" dato dalla sovrapposizione di sei nuovi elementi alti 200m, ma sottolinea anche che il progetto in esame andrebbe ad interessare una zona agricola a forte vocazione agricolo-alimentare in cui risultano presenti aziende cerealicole a produzione biologica. Riporta, per completezza, una serie di allegati fotografici che ben rappresentano gli impatti cumulativi già esistenti:



Impianti eolici in contrada Manca (Cancellara)



Impianti eolici in contrada Occhio Nero (Cancellara)



Impianti eolici in contrada Serra Coppoli (Cancellara)

PRESO ATTO di quanto rappresentato dalle summenzionate osservazioni del pubblico;
CONSIDERATO che la società **Fri-el S.p.a.**, ha trasmesso la propria controdeduzione all'Osservazione del Comune di Cancellara, di cui al prot. MATTM-2021-0119942 del 4/11/2021, con cui ribadisce la legittimità della proposta progettuale avanzata facendo riferimento agli approfondimenti già contenuti



nella Relazione Paesaggistica e nei suoi allegati;

VISTO e CONSIDERATO che, per quanto attiene al quadro programmatico:

- l'istituzione del **"Distretto di turismo Rurale le Terre di Aristeo"** (D.M. MiBACT 08/03/2016, n. 129 e successivo D.M. 29/12/2017 n. 594), di cui Cancellara e Vaglio Basilicata fanno parte; si prefigge, tra gli obiettivi da perseguire:
 - *di riqualificare e rilanciare l'offerta turistica a livello nazionale ed internazionale per accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori del Distretto;*
 - *di migliorare l'efficienza nell'organizzazione e nella produzione dei servizi, di assicurare garanzie e certezze giuridiche alle imprese che vi operano con particolare riferimento alle opportunità di investimento, di accesso al credito, di semplificazione e celerità nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni";*
- il **Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020** a sostegno dello sviluppo del settore e del territorio delle Comunità ricomprese nella perimetrazione del su citato *"Distretto di turismo rurale"* e sono considerati prioritari e strategici specialmente, per la presenza nei perimetri individuati, di tutte o parte delle diverse *"Aree interne della Regione"*;
- il **"Piano Strategico di Sviluppo del Turismo 2017-2022"** (PST), elaborato dal Comitato Permanente di Promozione del Turismo, con il coordinamento della Direzione Generale Turismo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, al fine di dare operatività all'indirizzo strategico e dotare di una visione unitaria *"l'Italia del turismo e della cultura"*, pone, con un orizzonte temporale di sei anni (2017-2022), il settore turistico al centro delle politiche di sviluppo del Paese valorizzando le attività di analisi e indirizzo già realizzate in tema di innovazione e rilancio del turismo:
 - come **"Obiettivo Generale A – Innovare, specializzare ed integrare l'offerta nazionale"**, al fine di ampliare l'offerta turistica nazionale per renderla più sostenibile e più competitiva rispetto alle dinamiche in atto, **mira al pieno utilizzo del vantaggio competitivo legato alla pluralità e alla varietà di patrimoni culturali, naturali, antropologici e di altra natura, espressi anche attraverso le competenze, i saperi, i talenti e le tradizioni locali;**
 - in linea con gli orientamenti europei, il PST promuove un approccio integrato al turismo perseguendo **la fruizione responsabile dei contesti paesaggistici diffusi, quali le aree protette terrestri e marine e le aree montane e rurali, e le relative produzioni agroalimentari;**
- Il medesimo PST, tra le azioni a sostegno della **"strategia nazionale per i parchi, le aree protette, aree rurali e aree interne"** (punto A.2.4) afferma che:
 - **per le destinazioni – quali le aree rurali, protette, interne e i parchi –** caratterizzate da un'importante dotazione di risorse territoriali, ma che non hanno ancora sviluppato una capacità di offerta turistica adeguata, nell'ambito della Strategia nazionale per la biodiversità, il turismo risulta una leva importante per il rilancio della loro economia;
 - è, pertanto, indispensabile l'integrazione con le altre "filiera" presenti sui rispettivi territori, **con particolare riferimento alla filiera paesaggio-natura-agricoltura-cultura che punta**

f

alla valorizzazione integrata di risorse paesaggistiche e naturali, produzione agro-alimentare di qualità e di un patrimonio culturale riconosciuto;

- a livello regionale, il Piano Turistico Regionale (PO FESR Basilicata 2007-2013), evidenzia come:
 - lo stesso patrimonio delle tante chiese e tradizioni religiose, per quanto significativo e in certi casi straordinario (come per le chiese rupestri) non è sufficiente a definire il tratto 'dominante' della regione: valori riconosciuti e considerati "sopra soglia", ossia di significativa rilevanza sono invece quelli legati all'idea di un territorio caratterizzato da una natura preservata, **da un mix suggestivo di piccoli e caratteristici borghi in più che gradevoli spazi rurali, in una parola dal paesaggio culturale lucano;**
 - la prospettiva è quella di dar vita a un disegno di economia della cultura, e dunque a nuove filiere di sviluppo locale, dove **paesaggio storico, natura, storia e cultura divengono emozioni, comunicazione, conoscenza, intrattenimento, spettacolo, la prima necessità è quella che a partire dal potenziamento dell'esistente si articola in un primo insieme di grandi attrattori;**
- in questa visione:
 - il paesaggio riveste un ruolo fondamentale nella strategia di valorizzazione turistica sostenibile come elemento unificatore degli elementi di attrazione materiali e immateriali;
 - il paesaggio inteso in senso lato identifica e diversifica i territori italiani e può essere considerato come l'attrattore strategico in grado di attirare nuovi flussi e redistribuirli sul territorio, mitigando la polarizzazione verso le destinazioni canoniche;
 - le innovazioni, per rispondere alle esigenze della domanda, richiedono anche di innovare la permeabilità fisica e culturale dei luoghi: cammini storici, itinerari culturali, sentieri, messa a sistema di "itinerari culturali" del Consiglio d'Europa diventano il presupposto per un'innovazione della fruizione del paesaggio in chiave turistica che si coniuga con il riutilizzo del patrimonio edilizio storico e tradizionale diffuso e sottoutilizzato e con la promozione delle specificità e qualità dei prodotti alimentari e della cultura materiale e immateriale dei luoghi;

TENUTO CONTO che, sulla base di una nuova consapevolezza del peso crescente che va assumendo il turismo e delle possibilità di ulteriore sviluppo dell'intera filiera, la riforma in atto del quadro normativo di riferimento per il riordino del sistema turistico regionale, persegue:

- il passaggio da una visione settoriale a una di sistema;
- l'integrazione tra i diversi attori e fattori che concorrono a definire il sistema turismo, coordinamento delle azioni e delle iniziative per superare frammentarietà e disarticolazione della spesa;
- nuovi modelli di governance e individuazione dei sistemi turistici locali, come esiti di un percorso di riorganizzazione e promozione territoriale;
- l'impegno delle politiche pubbliche è, innanzitutto, rivolto a **migliorare i fattori di contesto, a preservare il paesaggio naturale e culturale, rafforzare la dotazione delle risorse disponibili anche per un "utilizzo turistico eco-compatibile", nella prospettiva più ampia di un armonico sviluppo locale, per accrescere i fattori di attrattività e competitività**

complessiva della Basilicata;

CONSIDERATO, inoltre, che, dai risultati di una inchiesta effettuata nel 2007 su 14 giornalisti, italiani e stranieri, specializzati sul turismo, il punto di vista degli opinion leaders sui punti di forza e debolezza della Basilicata, vengono indicati, tra i punti di forza, il fascino del “paesaggio preservato” e della “piccola” regione a dimensione umana, i luoghi ancora da scoprire, e una enogastronomia apprezzata a partire dall’Aglianico del Vulture come un paradiso sinonimo di libertà e di spettacolo;

CONSIDERATO che,

- il principio secondo cui, il paesaggio, con l’evoluzione concettuale consolidatasi negli ultimi anni e che ha avuto la sua consacrazione nella Convenzione Europea del Paesaggio sottoscritta a Firenze nel 2000, costituisce “... una determinata parte di territorio, così come viene percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani e delle loro interrelazioni” (art. 1 lettera a), e, in quanto tale, un fattore importante per il benessere sociale ed una risorsa per lo sviluppo sostenibile, nonché un patrimonio culturale di ogni territorio da tramandare alle future generazioni;
- nei nuovi scenari **del governo del territorio rurale** per un uso sostenibile delle risorse agricole e conformemente a quanto previsto dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio:
 - **la qualità paesaggistica non viene riferita esclusivamente ai bei paesaggi naturali con elevate valenze ambientali, ma anche ai paesaggi agrari, che risulterebbero caratteristici nella definizione dell’identità di un determinato territorio;**
 - **in molti contesti, un determinato territorio si identifica proprio con il suo paesaggio agrario quale bene collettivo da tutelare e, contemporaneamente, come funzione di produzione di externalità positive attribuita all’agricoltura;**

CONSIDERATO che, con particolare riferimento ai “**paesaggi rurali storici**”:

- l’attenzione per il paesaggio è legata ad una profonda evoluzione della società e delle politiche dello sviluppo rurale, passate da un approccio settoriale, caratterizzato da interventi di tipo puntuale, ad una concezione che valorizza la **dimensione territoriale**, per la quale è necessario lo sviluppo di un «progetto di territorio», per il quale il paesaggio si presenta oggi come un paradigma di riferimento più efficace rispetto alle sole istanze produttive o ambientali, offrendo un punto di riferimento molto più vicino ai reali valori espressi dal nostro territorio;
- il mantenimento di colture che mostrano persistenze storiche plurimillinarie, mantenendo le loro funzioni produttive e grandi valenze estetiche, il ruolo crescente di fenomeni quali il turismo rurale e l’interesse per la qualità della vita abbinata al territorio rurale, rivelano non solo l’attenzione del coltivatore alle sue radici storiche, ma anche il crescente interesse della popolazione che intende così riallacciare i suoi legami con la terra, sfaldati dalla modernità;

CONSIDERATO e VALUTATO, inoltre, che dal “Primo Rapporto sullo Stato del Paesaggio Rurale”, elaborato a cura della segreteria tecnico-scientifica per il sostegno delle attività dell’Osservatorio Laboratorio del Paesaggio e dei Beni Culturali (CULTLAB) – dell’Università degli Studi di Firenze (Settembre 2018) – emerge come:

- i paesaggi rurali, indissolubilmente legati alle pratiche tradizionali mantenute e trasmesse da generazioni di produttori (agricoltori, pastori e boscaioli) costituiscono complessi sistemi basati su

tecniche ingegnose e diversificate che hanno fornito un contributo fondamentale alla costruzione ed al mantenimento del nostro patrimonio storico, culturale e naturale, rappresentando il continuo adattamento a condizioni ambientali difficili, fornendo molteplici prodotti e servizi, contribuendo alla qualità della vita e producendo paesaggi di grande bellezza;

- in tema di **vulnerabilità del paesaggio**, i dati relativi alla realizzazione di centrali eoliche sollevano un caso di grande attualità: le tendenze attuali volte allo sviluppo delle energie rinnovabili nel nostro paese sembrano spesso scordare che il patrimonio paesaggistico nazionale contribuisce al progresso dell'umanità, all'economia e alla qualità della vita in misura maggiore, rispetto al contributo che le centrali eoliche possono dare alla soluzione del problema energetico e della mitigazione del riscaldamento climatico;
- fermo restando la necessità di trovare una soluzione ai problemi energetici, gli ambiziosi progetti di centrali eoliche portati avanti da Regioni con vasti patrimoni paesaggistici, dovrebbero tenere conto dell'impatto negativo sul patrimonio paesaggistico;

CONSIDERATO che la tutela dei paesaggi rurali tradizionali può essere garantita solo se:

- le comunità locali riconoscono il loro valore culturale e identitario;
- la tutela diviene uno strumento per migliorare la redditività dei fattori produttivi impiegati in agricoltura (in particolare del lavoro);

CONSIDERATO che tra gli strumenti per migliorare la redditività dei fattori produttivi impiegati in agricoltura tramite la valorizzazione dei paesaggi rurali tradizionali vengono individuate:

- l'acquisizione di potere di mercato per le **produzioni agro-alimentari legate al paesaggio tradizionale** (introduzione di un marchio);
- **lo sviluppo del turismo rurale** e individuazione di strumenti per il riconoscimento delle relazioni di complementarità esistenti tra turismo, agricoltura e **conservazione del paesaggio tradizionale**;
- l'erogazione da parte dei Piani di Sviluppo Rurale di **incentivi mirati alla gestione e manutenzione dei paesaggi tradizionali**;
- l'individuazione di percorsi tecnologici innovativi compatibili con la conservazione del paesaggio tradizionale;

CONSIDERATO che con D.M. 10-9-2010 (G.U. 18/09/2010 n. 219) del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministero per i beni e le attività culturali, sono state approvate le "*Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*" previste dall'art. 12, comma 10 del D.Lgs. n. 387/2003, che, in particolare alla parte IV "*Inserimento degli impianti nel paesaggio e sul territorio – Punto 16.1 dei "Criteri generali"*", prescrivono di assicurare:

- alla lettera e) "*una progettazione legata alle specificità dell'area in cui viene realizzato l'intervento; con riguardo alla localizzazione in aree agricole, assume rilevanza l'integrazione dell'impianto nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale, sia per quanto attiene alla sua realizzazione che al suo esercizio*";
- al punto 16.4 che "*Nell'autorizzare progetti localizzati in zone agricole caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G.,*

Ministero della cultura

D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, deve essere verificato che l'insediamento e l'esercizio dell'impianto non comprometta o interferisca negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale”;

CONSIDERATO che, in materia di “Tutela, governo ed uso del territorio” la Legge regionale della Basilicata 11 agosto 1999, n. 23, all’art. 12 bis stabilisce che *“la Regione, ai fini dell’art. 145 del D. Lgs. n. 42/2004, redige il Piano Paesaggistico Regionale quale unico strumento di tutela, governo ed uso del territorio della Basilicata sulla base di quanto stabilito nell’Intesa sottoscritta da Regione, Ministero dei Beni e delle attività Culturali e del Turismo e Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare”;*

CONSIDERATO che, a tal fine:

- il quadro normativo di riferimento per la pianificazione paesaggistica regionale è costituito dalla Convenzione europea del paesaggio (CEP) sottoscritta a Firenze nel 2000, ratificata dall’Italia con L. 14/2006 e dal Codice dei beni culturali e del paesaggio D.Lgs. n. 42/2004 che impongono una struttura di piano paesaggistico evoluta e diversa dai piani paesistici approvati in attuazione della L. 431/85 negli anni novanta;
- le attività di elaborazione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR), avviate sulla base del Protocollo di intesa sottoscritto il 14 settembre 2011 tra MiBACT, MATTM e Regione Basilicata e coordinate dal Comitato Tecnico istituito con Determinazione Dirigenziale n. 7502.2012/D.01284 del 19/09/2012 del Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione, sono tuttora in corso;
- in attuazione di quanto previsto dall’art. 2, c. 4 dell’Intesa di copianificazione, a seguito della costituzione nel 2012 di un apposito gruppo di lavoro interistituzionale è stato elaborato un documento per la **“individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”**, approvato dal Comitato Tecnico Paritetico in data 03/10/2013;
- tale documento è stato recepito con **Legge Regionale 30 dicembre 2015, n. 54 “Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del D.M. 10.9.2010”;**

TENUTO CONTO che il **“Documento programmatico per la redazione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR)”**, validato nella seduta del Comitato Tecnico Paritetico del 27 novembre 2018, nel definire lo scenario strategico del PPR:

- nel farsi interprete del profondo connubio dell’uomo con la sua terra, si pone come obiettivo strategico la tutela e la valorizzazione dello spazio rurale multifunzionale e della sua diversità paesaggistica, nell’imprescindibile legame con le forme del sistema insediativo urbano;
- per recuperare l’attenzione **al territorio rurale** letto nel suo significato valoriale della comunità lucana, afferma alcuni principi fondamentali quali il riconoscimento della **centralità del territorio**



SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



rurale nella storia della comunità lucana partendo dal convincimento che lo spazio rurale rappresenta nel suo complesso un bene pubblico e la sua conservazione e valorizzazione deve essere il grande progetto di sviluppo sostenibile di un bene pubblico;

- l'importanza della multifunzionalità del **territorio rurale e aperto** deriva dalla sua capacità di produrre un flusso di beni e servizi utili alla collettività nel suo insieme, legati non solo alla produzione primaria (alimenti, legno, fibre, biomasse), ma anche alla ricostituzione delle risorse di base (aria, acqua, suolo), alla conservazione degli ecosistemi, della biodiversità, del paesaggio, al turismo, alle occasioni di ricreazione e vita all'aria aperta, al mantenimento di stili di vita, culture, tradizioni locali;
- **il territorio rurale costituisce l'elemento identificativo e percettivo dell'essere della comunità lucana** e la sensibilità diffusa di attaccamento alla terra (non nel significato astratto del termine ma in senso filosofico di spazio con cui la comunità si identifica, con cui ha un rapporto partecipe, familiare, è dimora materna) è esigenza di conservazione o di resilienza;
- al di là delle definizioni, **l'immagine dominante della Basilicata è legata al suo esteso spazio rurale, inteso come luogo di dialogo tra spazio costruito e territorio aperto;**
- questo grande spazio, nel tempo custode e segno evidente del passaggio della storia delle vicende umane, del forte contrasto tra natura, agricoltura ed attività antropiche nella storia economica e politica regionale, si caratterizza, nelle diverse porzioni geografiche, **come una molteplicità di paesaggi in un alternarsi di tipologie** di habitat naturali e seminaturali, di trame culturali, mosaici complessi a diversi gradi di concentrazione, **centri abitati dalla leggibile matrice storica degli insediamenti e della rete infrastrutturale che segnano lo spazio rurale;**
- spazio rurale da declinare al plurale, territori diversi, ciascuno dei quali ha un suo sistema produttivo, le sue filiere, i suoi prodotti di qualità;
- con questo esteso ambiente agro naturale si relazionano i centri abitati, arroccati o adagiati, a costituire un fragile sistema insediativo riccamente connotato di identità storica;
- tra i due sistemi permangono spazi di transizione, in alcuni casi sede di un mosaico paesaggistico ancora variegato (campi arati e giardini), in altri caratterizzati da dismissione di colture e da abbandono, comunque occupati da un fitto reticolo di relazioni (viabilità storica, tratturi, sentieri), di segni testimoniali dell'attività agricola (cantine, cellari, palmenti), di architetture rurali disseminate lungo il corso dei fiumi (mulini per la macinazione, piccoli opifici, casoni, case rurali, masserie) che rimandano codici di rappresentazione specifica delle comunità locali;

CONSIDERATO che, sulla base di tali presupposti, il PPR intende fare un percorso di conoscenza, ricostruzione, conservazione, riappropriazione di qualità e di valorizzazione in rete della ricchezza di segni di tale patrimonio rurale storico nella consapevolezza, in primo luogo, che:

- la continua espansione delle aree urbanizzate pone la necessità di **contenere i consumi di suolo, la dispersione insediativa e la frammentazione dello spazio rurale, con la sua banalizzazione e il rapido declino della sua multifunzionalità;**
- **la proliferazione indiscriminata delle reti energetiche rinnovabili (soprattutto eolico) che**



hanno già invaso i profili collinari, impongono, con la ristrutturazione dell'agricoltura che conduce ad una sempre più marcata differenziazione dei sistemi agricoli a scala territoriale, **una irreversibile semplificazione a senso unico dei contesti rurali;**

CONSIDERATO e VALUTATO che tutti questi processi producono modificazioni veloci dei paesaggi culturali della Basilicata, che devono essere valutate, indirizzate, governate con **l'obiettivo di preservare la dotazione dei beni comuni fondamentali della comunità lucana, quali le terre, gli ecosistemi, i paesaggi, e che, in conseguenza di tale visione territoriale, il Documento Programmatico del PPR individua tra gli obiettivi prioritari il "Mantenimento o ricostruzione di qualità dei paesaggi" mediante:**

- la conservazione e tutela della biodiversità (*buono stato di salute del paesaggio*);
- il contenimento del consumo di suolo e di paesaggio, dovuto sia per l'espansione delle aree urbane e per fenomeni di frammentazione del territorio, **sia per le trasformazioni dell'ambiente prettamente rurale a causa dell'uso delle terre agricole per la produzione di energia con l'insediamento di grandi complessi produttivi-energetici (fotovoltaico a terra ed eolico);**
- la Creazione di reti: a) infrastruttura verde come rete ecologica e di fruizione; b) patrimonio in rete;

RILEVATO, inoltre, che, nel medesimo "Documento programmatico per la redazione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR)", in merito alla **localizzazione degli impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili, si evidenzia come:**

- i dati attuali relativi agli obiettivi produttivi di energia elettrica da fonti rinnovabili, riportano che la Regione Basilicata ha autorizzato la costruzione e l'esercizio di impianti eolici, fotovoltaici, idroelettrici e da biomasse per una potenza in totale superiore a quella prevista dal Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (PIEAR) a tutto il 2020, superando la quota attribuita dal Governo con il *burding sharing* avendo consentito con la L.R. n.8/2012 l'aumento del 50% della soglia obiettivo di potenza (che pertanto diventa di 2.157 MW), collocandosi in tal modo al primo posto in Italia per produzione di energia da fonti rinnovabili;
- la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili della Regione Basilicata come risulta da alcune fonti ufficiali è attualmente pari a 2.450 GWh/anno corrispondente all'87% di quella complessiva pari a circa 2.805 GWh/anno, mentre quella prevista dal PEAR corrispondente al fabbisogno interno relativa all'anno 2020 è pari a 3.827 GWh/anno con un deficit produttivo stimato di energia di 1.022 GWh/anno, corrispondente al 26 % da importare dall'esterno;
- A trainare l'ottima performance della Regione Basilicata è principalmente l'energia elettrica derivante dagli impianti eolici con una produzione di 3.467 kWh e dal fotovoltaico con 890 kWh prodotti per abitante;

CONSIDERATO e VALUTATO che,

- è indubbio che la forte concentrazione di installazioni di apparati tecnologici di rilevanti proporzioni, chiaramente percepibili nel territorio rurale, in taluni contesti ad elevata sensibilità paesaggistica e percettiva, hanno prodotto, a secondo della intensità e concentrazione, nuovi paesaggi caratterizzati da notevoli alterazioni delle visuali e dei tratti identitari dei luoghi;
- questa critica situazione e l'aggiornamento del PEAR al 2020, nelle more della approvazione del



Piano Paesaggistico Regionale, pongono la necessità di operare una ponderazione comparativa tra interessi pubblici e privati, l'interesse pubblico allo sviluppo delle fonti di energia rinnovabile e la tutela ambientale e la tutela del paesaggio;

- in particolare, per quanto attiene agli impianti eolici e fotovoltaici, se da un lato producono energia "pulita" senza inquinare l'ambiente, dall'altro rischiano di danneggiare il paesaggio oltre che sotto il profilo estetico-percettivo e dell'impatto visivo anche del consumo di suolo, **se si pensa alle modifiche indotte dall'infrastrutturazione ed alla conseguente frammentazione del suolo agricolo ad essi connesse, pregiudicando in maniera irreversibile una migliore allocazione della risorsa territorio;**

CONSIDERATO che, per quanto attiene al quadro progettuale ed ambientale:

in merito alla procedura in esame e su richiesta di questa Direzione generale di cui al protocollo n. 27269 del 10/08/2021, la **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata**, con nota prot. n. 14220 del 10/12/2021, acquisita agli atti con prot. n. 41839 del 13/12/2021, vista la documentazione pubblicata, **ha formulato il proprio parere endoprocedimentale;**

CONSIDERATO che, alla luce di quanto riportato dalla competente Soprintendenza ABAP nel proprio parere endoprocedimentale e concordando con quanto ivi espresso, **il Servizio II "Scavi e tutela del patrimonio archeologico"** di questa Direzione Generale, con nota prot. n. 3493 del 01/02/2022, ha trasmesso il proprio contributo istruttorio;

RITENUTO di condividere e fare propri i contributi suindicati della competente Soprintendenza ABAP e del Servizio II di questa Direzione, **si rimettono di seguito le valutazioni di competenza di questa Direzione generale;**

PREMESSO che l'impianto eolico di cui trattasi, denominato **"Parco eolico Vento del Carpine"**, che interessa il territorio del comune di Cancellara e Vaglio Basilicata, ricadente nella Provincia di Potenza, prevede la realizzazione di 6 aerogeneratori, per una potenza complessiva di 37,2 MW, con diametro massimo al rotore di 158 m., per un'altezza complessiva di 200 m;

CONSIDERATO che, il contesto paesaggistico in cui si inserisce l'impianto di progetto, a carattere prevalentemente agricolo, che comprende parte dei territori comunali di Cancellara, Vaglio Basilicata, Brindisi Montagna, Potenza, Pietragalla, Acerenza, Oppido Lucano, Tolve, Tricarico Forenza e Albano di Lucania, in provincia di Potenza, risulta già fortemente compromesso dalla realizzazione di numerosi impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile;

CONSIDERATO che l'**assetto vincolistico dell'area di riferimento**, quest'ultima calcolata nel buffer distanziale di 10 km sulla base di quanto disposto dal D.M. 10 settembre 2010, comprende aree e beni tutelati ai sensi dell'art.142 comma 1) *lett. c), g), m)*, nonché dalla parte II del D. lgs. n. 42 del 2004, di cui nello specifico:

1) beni paesaggistici vincolati *ope legis*, ai sensi dell'articolo 142 del Codice dei Beni Culturali:

1.1 D.Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lettera c) cui "i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna";

- *Torrente Viggianello, Valle di Lifo, R.D. 20.05.1900 n. 2943 (BP142c_515);*



- *Fiumara di Cancellara, R.D. 20.05.1900 n. 2943 (BP142c_516);*

1.2 D.Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, Lettera g) “i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento”:

- l'area oggetto dell'intervento è interessata dalla presenza di boschi, nello specifico in prossimità dell'area archeologica di Serra del Carpine, e in località Fontanili di Cancellara si rileva la presenza di *una Roverella, ovvero Quercus pubescens Willd.*, di diametro pari a 4,80 metri e altezza pari a 16 metri (cod. BP143am_032)

1.3 D.Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lettera m) “zone di interesse archeologico”:

Il cavidotto interferisce direttamente con:

- 1) *Tratturo di Aia dei Piani*, D.M. del 22.12.1983 (BCT_114);
- 2) *Tratturo Comunale rotabile da Vaglio a Cancellara*, D.M. del 22.12.1983 (BCT_115);
- 3) *Tratturo Intercomunale di Ginova*, D.M. del 22.12.1983 (BCT_407);
- 4) *Tratturo Comunale da Vaglio a Cancellara*, D.M. del 22.12.1983 (BCT_117);
- 5) *Tratturo di Cancellara*, D.M. del 22.12.1983 (BCT_409);
- 6) *Tratturo della Neviera*, D.M. del 22.12.1983 (BCT_410);
- 7) *Tratturo Intercomunale di Piano Monte*, D.M. del 22.12.1983 (BCT_417);

2. beni architettonici tutelati dalla parte II del D. lgs. n. 42 del 2004

2.1 dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45):

- *Castello di Cancellara, Cancellara, D.M. 17.01.1983*

3. beni archeologici tutelati dalla parte II del D. lgs. n. 42 del 2004

3.1 dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del CBCP (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze:

area di vincolo archeologico individuata ai sensi degli artt. 10, 13 e 45 del CBCP:

- L'opera interferisce direttamente con l'area archeologica di *Serra del Carpine*, in agro di Cancellara, sottoposto a vincolo giusto D.M. 25.03.1972;
- Si rileva inoltre, nell'area vasta d'indagine, la presenza dell'*area archeologica di Rossano* in agro di Vaglio della Basilicata, sottoposto a vincolo giusto D.M. 19.05.1977;

CONSIDERATO E VALUTATO che, *in riferimento agli aspetti paesaggistici*, la realizzazione degli aerogeneratori di progetto, come si evince dagli elaborati grafici, andrebbe ad interferire con un territorio che si connota per un elevatissimo pregio paesaggistico e ambientale, ricco di punti di vista e belvedere, che risulta già parzialmente compromesso dalla realizzazione di altri impianti e, quanto proposto, andrebbe ad aggravare una situazione già compromessa dal punto di vista paesaggistico, producendo un forte impatto percettivo sui ricettori sensibili (dinamici e statici) sopra indicati;

CONSIDERATO E VALUTATO, dunque, il forte impatto visivo che ne deriva ed un imprescindibile sovrapposizione visiva con conseguente creazione dell'“effetto selva” soprattutto in riferimento agli impianti in fase autorizzatoria ed esistenti;

VALUTATO che, gli aerogeneratori WTG C3 e WTG C2, ricadono completamente nell'area di rispetto di 150m dal letto del *torrente Viggianello* soggetto ai vincoli paesaggistici statuiti con D. Lgs. 42/2004, mentre gli aerogeneratori la WTG C5 e WTG C4 ricadono nel buffer dei *tratturi vincolati* ai sensi del

f

D.Lgs 42/2004;

CONSIDERATO E VALUTATO, inoltre, che dai fotoinserti di progetto per le seguenti emergenze paesaggistiche che, però, rientrano interamente nel cono visivo e percettivo dell'impianto, come deducibile dalla carta dell'intervisibilità e che, pertanto, è possibile riscontrare le seguenti criticità:

- Il fotoinserto con punto di osservazione n. 1 mostra chiaramente la prossimità con il *Torrente Viggianello*;



Punto di osservazione da Torrente Viggianello - Comune di Cancellara.

- il fotoinserto con punto di osservazione n. 3 rende evidente la visibilità di tutti i 6 aerogeneratori dal *centro urbano di Tolve*;



Punto di osservazione da Arco delle Torri- Comune di Tolve.

- Il fotoinserto con punto di osservazione n. 5 evidenzia la posizione degli aerogeneratori n. 1, n. 5 e n. 6 dal *Palazzo Ducale di Pietragalla*, tra altri aerogeneratori esistenti;



Punto di osservazione da Palazzo Ducale di Pietragalla

- Anche il fotoinserto con punto di osservazione n. 7bis mostra tutti gli aerogeneratori con

presa dal Comune di Oppido Lucano, che si sovrappongono ai numerosi elementi già esistenti;




Punto di osservazione da SS169 nei pressi del Velodromo Comunale - Comune di Oppido Lucano

VALUTATO che, nel complesso, i fotoinserti di progetto evidenziano che la realizzazione dell'impianto di progetto porterebbe ad un appesantimento dell'impatto visivo generato dai numerosi impianti già presenti compromettendo ulteriormente, in termini visivi e percettivi, la lettura delle componenti paesaggistiche di rilievo;

VALUTATO inoltre che, per la localizzazione dell'impianto in esame, si segnalano **interferenze con le fasce di rispetto previste dalla legge regionale n. 54 del 2015**, rappresentate nell'elaborato di progetto che, possono essere evidenziate di seguito, nello specifico:


- WTG C1 è posizionato al limite della *Fascia di 1000 m da siti archeologici, storico-monumentali ed architettonici, Serra del Carpine nel comune di Cancellara*;
- WTG C2 si trova al limite di *Superfici boscate* e all'interno delle *Aree fluviali con fascia di rispetto di 150 m dalle sponde*;
- WTG C3 è posizionato all'interno di *Aree fluviali con fascia di rispetto di 150 m dalle sponde*;
- WTG C5 si trova nelle immediate vicinanze di *Superfici boscate*;
- Tutto il parco ricade in un'area entro il buffer di 3km dal centro abitato di Cancellara;
- WTG C6, WTG C1, WTG C5 distano meno 1,5 km dal centro storico di Cancellara;



Elab. A_16_a_4_1_Carta dei vincoli-Analisi di compatibilità PIEAR-Aree e siti non idonei

CONSIDERATO E VALUTATO, inoltre, che, *in riferimento agli impatti cumulativi*, il contesto **territoriale** in cui l'impianto in esame si inserisce, in riferimento al buffer di 10 km determinato ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, è **caratterizzato dalla presenza di 182 aerogeneratori fra impianti già realizzati, autorizzati o in corso di autorizzazione** che, come si evince dall'elaborato di progetto *A-18. 5-Analisi percettiva dell'impianto-Impatti cumulativi*, sarebbero visibili nel loro insieme da diverse parti di territorio ricadente nell'Area vasta di indagine;





A-18-5-Analisi-percettiva-dell'impianto-Impatti-cumulativi

VALUTATO che, *in riferimento agli aspetti della tutela del patrimonio architettonico*, si segnala che l'impianto ha un notevole impatto sugli aspetti percettivi legati al *Castello di Cancellara*, tutelato ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004, in quanto da ciò che si evince dal fotoinserimento con punto di osservazione n. 2 dal Castello, sarebbero visibili l'aerogeneratore n. 5 e n. 6, in aggiunta a quelli già esistenti;



Punto di osservazione da Castello di Cancellara.

CONSIDERATO che, *in riferimento agli aspetti della tutela del patrimonio archeologico*, in primo luogo è opportuno segnalare che, nonostante la documentazione di progetto indichi per l'area in esame un rischio archeologico "basso" ad eccezione di una ristretta area adiacente al cavidotto interno di collegamento per la quale si indica un rischio "medio", la fase di ricognizione sia stata fortemente penalizzata dalla scarsa o nulla visibilità dei suoli;

CONSIDERATO E VALUTATO che, rispetto a quanto rappresentato nella cartografia di progetto pubblicata sul sito del MiTE, *l'interferenza diretta del progetto* si rileva anche con l'area archeologica di *Serra del Carpine*, nel territorio di Cancellara, tutelata con D.M. 25.03.1972 oltre che con diversi *tracciati tratturali* con i quali il cavidotto di servizio interferisce direttamente;

CONSIDERATO E VALUTATO che, da quanto è possibile dedurre dalla documentazione progettuale, è possibile, quindi, definire le seguenti criticità archeologiche:

In riferimento agli aerogeneratori di progetto:

- WGT C4, localizzato all'interno del buffer del *tratturo intercomunale di Piano Monte, n. 169-PZ*.

In riferimento ai cavidotti interni:

- collegamento tra WTG C5-C1, in loc. L'Aia del Piano ricalca per circa 32 m il *Tratturo di Aia dei Piani (n. 166)*;
- collegamento con WTG C6, in loc. L'Aia del Piano, dista meno di 20 m da un'area di dispersione di frammenti (materiali da costruzione come laterizi, tegole, coppi etc. e a materiale ceramico) riconducibile con probabilità ad un insediamento agricolo.

In riferimento al cavidotto esterno:

- a nord-est di Masseria Scarfiello, ricalca per circa 32 m il *Tratturo Comunale Vaglio - Cancellara (n. 172)*;
- in loc. Piano la Gioia, ricalca per circa 20 m il *Tratturo Comunale Vaglio - Cancellara (n. 171)*;
- ibidem ricalca per circa 10 m il *Tratturo Intercomunale di Ginova (n. 178)*;

RITENUTO, inoltre, che è possibile riscontrare ulteriori interferenze con il *Tratturo di Cancellara*, il *Tratturo della Neviera* e il *Tratturo Intercomunale di Piano Monte*;

RITENUTO nel merito che, l'inserimento di strutture così invasive (gli aerogeneratori sono alti 200 m) è in palese contrasto con le disposizioni dettate dai rispettivi strumenti di tutela, formulati per prevenire alterazioni causate da opere di minore entità, e ne pregiudica la possibilità di valorizzazione e fruizione;

RITENUTO, in conclusione, di dover al riguardo ribadire, per quanto attiene agli aspetti di competenza di questa Direzione, le seguenti puntualizzazioni:

- la Sentenza del Consiglio di Stato n. 1144/2014, in proposito, definisce l'effetto di "irradiamento" dei beni paesaggistici presenti in un'area "*quando vengono in rilievo opere infrastrutturali di grande impatto visivo (...), ritenendo quindi che il paesaggio, quale bene potenzialmente pregiudicato alla realizzazione delle opere di rilevante impatto ambientale, si manifesta in una proiezione spaziale più ampia di quella rinveniente dalla sua semplice perimetrazione fisica consentita dalle indicazioni contenute nel decreto di vincolo*", ovvero dai beni culturali e paesaggistici presenti nell'area;"



Ministero della cultura

- nel procedimento di VIA la valutazione di questa Direzione generale, insieme a quella della Soprintendenza ABAP competente, si estende a considerare l'intero territorio che si contraddistingue quale paesaggio nell'accezione data dalla Convenzione Europea del Paesaggio e come definito dall'art. 131 del D.Lgs. 42/2004 a prescindere dalla presenza o meno dei beni culturali e paesaggistici.
- tale tipo di valutazione è ribadita dal D.lgs. 104/2017, laddove, nel nuovo allegato VII vengono indicati sia il patrimonio culturale (beni culturali e paesaggisti) che il paesaggio, quali elementi da considerare ai fini della verifica dei probabili impatti ambientali significativi e negativi del progetto proposto;
- secondo l'art. 131, co. 4 del Codice dei beni culturali e del paesaggio *"La tutela del paesaggio ai fini del presente Codice, è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime"*;
- nell'area vasta di riferimento dell'intervento in esame sono presenti numerosi beni culturali e paesaggistici, rappresentativi di specifici contesti paesaggistici che, nell'insieme, costituiscono la specifica qualità identitaria del territorio e la testimonianza della stratificazione storica del contesto ovvero la manifestazione del relativo paesaggio come oggi godibile;
- la realizzazione dell'impianto proposto, con le notevoli dimensioni degli aerogeneratori, e delle opere infrastrutturali ad essi direttamente connessi, totalmente fuori scala ed estranei rispetto agli elementi strutturali del paesaggio rurale apporterebbe, inoltre, sostanziali modifiche ai paesaggi sopra descritti così come oggi percepibili anche dai diffusi punti di vista dinamici possibili lungo la rete infrastrutturale esistente nell'area vasta;

CONSIDERATO che, quindi, sulla base di tali enunciazioni, la mancanza di un adeguato quadro programmatorio dello sfruttamento della risorsa energetica eolica rende difficile assicurare il rispetto della "capacità" di carico del territorio e l'equilibrio tra le nuove infrastrutture energetiche e le vocazioni territoriali meritevoli di tutela;

CONSIDERATO che anche il Documento relativo alla SEN 2017 del 10 novembre 2017, ha affrontato il tema della programmazione della localizzazione sul territorio degli impianti eolici, riconoscendo "la progressiva saturazione dei siti", proponendo di "sperimentare la possibilità di individuare le aree idonee alla realizzazione degli stessi", **presupponendo quindi la possibilità/necessità di pianificare in anticipo la localizzazione di nuovi impianti eolici, considerata l'impossibilità di assicurare l'equilibrio tra insediamento di nuove infrastrutture energetiche e vocazioni territoriali al di fuori di un'adeguata pianificazione;**

RITENUTO utile sottolineare come la più recente Proposta del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e Clima richiama, ancora, la necessità di prestare la dovuta attenzione per assicurare la compatibilità tra gli obiettivi energetici e climatici e gli obiettivi di tutela del paesaggio e che si intendono adottare, obiettivi e misure che riducano i potenziali impatti negativi della trasformazione energetica su altri obiettivi parimenti rilevanti, fermo restando che *"la condivisione degli obiettivi nazionali con le Regioni sarà perseguita definendo un quadro regolatorio nazionale che, in coerenza con le esigenze di tutela delle*



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

X

aree agricole e forestali, del patrimonio culturale e del paesaggio, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, stabilisca criteri (condivisi con le Regioni) sulla cui base le Regioni stesse procedano alla definizione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili. (cfr. Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, a cura di MISE, MATTM E MIT)"

CONSIDERATO, inoltre, che dal Rapporto Statistico – “Energia da fonti rinnovabili in Italia – Anno 2019”, emerge che la Basilicata è la regione con la più alta percentuale di impianti sul territorio nazionale (25,0%). Nelle Regioni dell'Italia settentrionale (quali Lombardia, Veneto e Piemonte), dove la richiesta di approvvigionamento energetico è di gran lunga superiore, la diffusione di tali impianti risulta invece assai più modesta.

Inoltre, proprio la provincia di Potenza, con un'estensione territoriale peraltro inferiore, è solo seconda, per potenza eolica installata (pari a 9,4%), a quella di Foggia, che detiene il primato nazionale (si vedano le immagini tratte dai documenti citati).

CONSIDERATO altresì il “Monitoraggio dei target nazionali e regionali – *burden sharing*”, elaborato nell'ambito dell'attività di monitoraggio statistico dello sviluppo delle energie rinnovabili in Italia, affidato al GSE dall'art. 40 Dlgs n. 28/2011, pubblicato a luglio 2021, lo stesso rivela come, a fine 2019, l'Italia meridionale presenti il maggior numero di impianti eolici installati. A tale data la Regione Basilicata risulta **terzultima** in Italia per consumo di energia da fonti rinnovabili;

CONSIDERATO che il documento interministeriale MATTM e MiSE relativo alla Strategia Energetica Nazionale (SEN 2017) del 10 novembre 2017, ha affrontato il tema dell'inserimento sul territorio degli impianti eolici, riconoscendo la progressiva saturazione dei siti (tra i quali va quindi considerata la provincia di Potenza), proponendo di sperimentare la possibilità di individuare le "aree idonee" alla realizzazione degli stessi, presupponendo quindi la possibilità/necessità di pianificare in anticipo la localizzazione di nuovi impianti eolici;

CONSIDERATO che nel sopracitato Documento relativo alla Strategia Energetica Nazionale (SEN 2017) del 10 novembre 2017 si fa riferimento ai progetti di *repowering*, quali occasione per attenuare l'impatto degli impianti eolici esistenti, considerata la possibilità di ridurre il numero degli aerogeneratori a fronte di una maggiore potenza prodotta dall'installazione di nuove macchine, con ciò garantendo comunque il raggiungimento degli obiettivi assegnati all'Italia;

RITENUTO pertanto che, in particolare nelle aree “sature”, quale può considerarsi la provincia di Potenza, il “rinnovo” dei parchi eolici esistenti e vetusti oltre a consentire una maggiore produzione di energia eolica può portare anche a una riduzione del consumo di suolo e quindi a un miglioramento dell'impatto visivo complessivo del parco eolico o dei parchi eolici (riduzione ‘effetto selva’);

CONSIDERATO che l'Atto di indirizzo del Ministro della Cultura sopra citato individua gli indirizzi programmatici e le linee strategiche dell'attività del Ministero della cultura (MIC) nell'anno 2022, con proiezione triennale 2022 - 2024, ed è destinato a tutti gli uffici del MIC i quali, tramite la pianificazione strategico-operativa, debbono tradurre in azioni concrete gli obiettivi da perseguire nei rispettivi ambiti di competenza.

CONSIDERATO che in tale Atto di indirizzo all'interno della Priorità I: Tutela e sicurezza del



Ministero della cultura

patrimonio culturale si prevede che “la tutela del paesaggio” debba includere “la tutela e la valorizzazione degli elementi caratteristici del paesaggio rurale, anche al fine dell’attuazione delle corrispondenti misure del PNRR”;

EVIDENZIATO che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell’emanazione del relativo decreto ministeriale di concerto tra il Ministero della Transizione Ecologica e il Ministero della Cultura e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono esserne considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti la conseguente espressione ministeriale.

TENUTO CONTO delle valutazioni della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio competente per territorio condivise, per quanto di competenza, anche dal Servizio II di questa Direzione generale;

Questa Direzione Generale

VISTA ed ESAMINATA la documentazione presentata;

VISTE ed ESAMINATE le osservazioni pervenute ai sensi dell’art. 24 co. 3 del D.Lgs. n. 152/2006;


RICHIAMATO il Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31/05/2021, che all’art. 25 comma 1 lettera b) 2) ha escluso dall’applicazione dell’art. 10-bis della L.241/1990 i procedimenti di cui all’art. 6 commi 6, 7 e 9 e all’art. 28 del D.Lgs 152/2006;

RITENUTO di poter condividere le valutazioni formulate dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Basilicata nel proprio parere endoprocedimentale e dai Servizi II “Scavi e tutela del patrimonio archeologico” di questa Direzione generale;

ESPRIME PARERE CONTRARIO

alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata, ai sensi dell’art.23 del D.Lgs. 152/2006, dalla società Fri-el S.p.a. **per il progetto per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia da fonte eolica e relative opere connesse formato da 6 aereogeneratori di potenza pari a 37,2 MW, denominato "Parco eolico Vento del Carpine" – localizzato nei comuni di Cancellara e Vaglio Basilicata (PZ).**

Il Responsabile dell’istruttoria 
Arch. Gilda Di Pasqua

Il Responsabile del procedimento
Arch. Serena Bisogno


IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V
Arch. Rocco Rosario Tramutola


IL DIRETTORE GENERALE
Arch. Federica Galloni